

COMMISSIONI RIUNITE
ISTRUZIONE E BELLE ARTI (VIII) — LAVORI PUBBLICI (IX)

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE GIGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria (<i>Approvato in seduta comune dalla VII e VIII Commissione permanente del Senato</i>) (3957)	47
PRESIDENTE	47, 48, 49
CALVETTI, <i>Relatore per la IX Commissione</i>	48, 49
CASTIGLIONE, <i>Relatore per la VIII Commissione</i>	47, 49
CIUFFINI	49
PICCONE	48
SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	49
TODROS	50
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	50

La seduta comincia alle 12,25.

Discussione del disegno di legge: Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria (*Approvato in seduta comune dalla VII e VIII Commissione permanente del Senato*) (3957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la prosecuzione di opere di edilizia

ospedaliera universitaria », già approvato in seduta comune dalla VII e VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 luglio 1975.

L'onorevole Castiglione ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTIGLIONE, *Relatore per la VIII Commissione*. Come indica il titolo, si tratta di un provvedimento diretto a consentire la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera già iniziate, che ora, esposte agli agenti atmosferici, rischiano di deteriorarsi. L'articolo 3 della legge n. 82 del 1968 aveva ammesso a beneficiare del contributo statale una serie di opere, tra cui quelle di edilizia ospedaliera universitaria. L'importo in percentuale ammesso al contributo non poteva superare il 20 per cento dello stanziamento: dal 1971 tutti gli stanziamenti sono fermi e così le opere sono bloccate. Gli ospedali clinicizzati e le cliniche universitarie sono affidati agli organi statali e, quindi, spetta ad essi provvedere: ecco la ragione del disegno di legge in discussione.

All'articolo 1, con una formulazione che forse poteva essere più precisa, si prevede uno stanziamento per il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari.

All'articolo 2 si prevede che tra le spese ammissibili al contributo possono figurare anche quelle relative alla revisione dei prezzi contrattuali di opere già eseguite.

Tenuto conto dell'urgenza del provvedimento e della già avvenuta approvazione

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

da parte del Senato, il relatore si pronunzia per la sollecita approvazione del provvedimento nel testo del Senato.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Mi associo alle considerazioni del collega Castiglione e faccio presente ai colleghi che quello in discussione è un provvedimento che ha stretta analogia con altri recentemente approvati dalle Commissioni VIII e IX riunite, come ad esempio la legge n. 413, relativa all'edilizia scolastica e contenente norme integrative della legge n. 641 o quella ancora più recente riguardante l'edilizia universitaria.

Desidererei soltanto fare un'osservazione e segnalare al rappresentante del Governo un aspetto che non vorrei vanificasse in parte gli scopi di questo disegno di legge. Essendo questo un intervento su mutui trentacinquennali ed essendo legato al sistema della legge n. 589 del 1949, i contributi previsti sono del 4 per cento per la generalità dei casi e del 5 per cento per le zone depresse per il Mezzogiorno. Ora non posso non ricordare che contributi del 4 e del 5 per cento avevano una loro efficacia veramente notevole allorché i mutui si contraevano con la Cassa depositi e prestiti al tasso di interesse prima del 5,50 per cento e poi del 6 per cento; ora invece tale tasso è salito al 9 per cento. Rimanendo costante invece il contributo previsto dalla legge, si corre il rischio che molte di queste opere non possano essere ultimate e che si possa al massimo procedere alla revisione dei prezzi.

Mi permetto dunque di dare un suggerimento al rappresentante del Governo perché voglia, come abbiamo già fatto in altre occasioni, vedere se non sia possibile elevare lo stanziamento previsto in modo da arrivare almeno al 50 per cento della spesa totale: questo perché, ripeto, non resti inutile il provvedimento. Certamente si metterà in cantiere un numero di opere minori: d'altra parte il costo del denaro è quello che è.

Lo stanziamento effettuato è di 750 milioni per anno per il 1975 ed il 1976 e la mole di lavoro non è certamente eccessiva. Se fosse possibile bisognerebbe elevare il contributo ad almeno un miliardo; ma poiché mi rendo conto dell'assoluta necessità di giungere quanto prima al varo di questo provvedimento non insisto nella mia proposta e mi limito a considerarla una raccomandazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali

PICCONE. Noi del gruppo comunista, pur tenendo conto della limitatezza del provvedimento in discussione, sentiamo la necessità di rilevarne gli aspetti negativi e gli elementi di confusione, che può continuare a portare in un settore particolarmente delicato e che è attualmente oggetto di una vasta discussione: quello cioè della riforma sanitaria.

Il relatore dice trattarsi di completamento di edifici già iniziati. La dizione, però, dell'articolo 1 è ben altra: si parla infatti di completamento di programmi adottati. Completamento di programmi può significare anche inizio di nuove costruzioni non finanziate a suo tempo; del resto nella relazione stessa si dice che dei 137 miliardi richiesti per finanziamenti solo 50 sono stati effettivamente ammessi a contributo, il che ci fa pensare che la dizione della legge possa consentire il varo anche di iniziative del tutto nuove. E su quali basi? Sulla base di un programma vecchio e superato (perché ormai risale a sette o otto anni fa), sulla base di un programma che non tiene conto di realtà di tipo diverso che sono venute maturando e che non sono soltanto l'istituzione delle regioni a statuto ordinario, ma anche il varo di piani ospedalieri a livello regionale.

Si dice che questa non è materia delegabile alle regioni in quanto l'edilizia ospedaliera universitaria rimane di competenza dello Stato, ma non v'è dubbio però che pur sempre di ospedali si tratta: le due cose non possono marciare l'una indipendentemente dall'altra senza un minimo di collegamento. Del resto l'esigenza di un piano razionale ed omogeneo emergeva anche dalle vecchie leggi, nelle quali quando si parla di investimenti in edilizia ospedaliera (ed indipendentemente dalla sua specifica qualificazione) si fa sempre riferimento a programmi regionali o a pareri dei comitati regionali della programmazione, proprio al fine di evitare approssimazioni nelle scelte. Ciò anche in considerazione del fatto che gli ospedali universitari sono ospedali veri e propri e tendono ad essere sempre più ospedali e sempre meno luoghi di pura ricerca. Di più, la costruzione di una clinica universitaria non può avvenire in base a programmi vecchi che hanno bisogno di una revisione in

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

nome di esigenze diverse nella distribuzione territoriale di istituti universitari.

Da ciò la nostra posizione che qualsiasi investimento in questo settore deve rispondere ad una logica unitaria, ed oggi questa logica unitaria non può essere trovata che a livello di programmazione regionale e quindi in contatto e d'intesa con le regioni.

Ci sono edifici in corso di costruzione che non possono essere ultimati a causa di un processo di revisione dei prezzi. Questo è un discorso che può essere fatto; ma avremmo dovuto avere almeno una documentazione dalla quale risultasse che un dato ospedale si trova in certe condizioni e per portare a termine i lavori necessari al suo completamento ha necessità di un ulteriore finanziamento. In omaggio a queste esigenze concrete, noi non avremmo potuto che essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge. Ma dal momento che la dizione è così generale e generica tutto vi può rientrare e non vi può essere limitazione di interventi: si inizino nuovi lavori e poi si chiederà un altro provvedimento legislativo che con un ulteriore stanziamento permetterà di portarli a termine. In questa logica è difficile capire se si tratti di necessità oggettive o non si obbedisca invece ad esigenze che nulla hanno a che vedere con gli ammalati e molto invece con la carriera universitaria dei nostri professori e scienziati.

Per queste ragioni esprimiamo parere contrario al disegno di legge in discussione. Qualora, come già abbiamo esposto al Senato, il provvedimento fosse rivolto esclusivamente al completamento di opere già iniziate o meglio alla revisione dei prezzi per opere in corso, avremmo anche potuto esaminare la possibilità di un voto favorevole; ma nel modo in cui viene presentato, il provvedimento non può che trovarci contrari.

CIUFFINI. Non ritengo che l'articolo 1, possa garantirci sul fatto che non si inizieranno nuove opere e di conseguenza che non si renderanno necessari altri fondi.

Quindi per sentirci sicuri occorre che la dizione di questo articolo sia suffragata da una precisa documentazione; dico questo perché ho presente la questione sorta fra l'ospedale di Perugia e l'università della stessa città. Prima che si possano camuffare i progetti come completamenti e mettere in cantiere opere che sono in contra-

sto con la programmazione regionale occorre un'assicurazione nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASTIGLIONE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Già nella mia breve relazione introduttiva avevo rilevato che la dizione dell'articolo 1 non è tra le più felici e che poteva prestarsi a qualche dubbio interpretativo. Tuttavia il senso sostanziale del disegno di legge resta quello di provvidenze relative a opere già iniziate; infatti anche al Senato il Governo aveva ribadito questa intenzione.

Inoltre da una attenta lettura dell'articolo 1 si desume che i contributi previsti da questo disegno di legge possono essere estensibili solo alle opere in fase di completamento.

Concludo rilevando che questo è il pensiero dei relatori.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Debbo aggiungere qualche considerazione. Il collega Piccone ha esposto con molta chiarezza delle obiezioni che già erano state sollevate al Senato riguardanti le competenze statali e regionali, i rapporti tra le regioni e l'esigenza di affrontare la questione dei rapporti fra gli ospedali e le cliniche universitarie, ma a tutto ciò ha già risposto il collega Castiglione. Non può essere invece affrontato in questa sede l'altro problema relativo alla destinazione dei fondi. D'altra parte già al Senato il sottosegretario di Stato Spitella ha affermato di poter mettere a disposizione tutta la documentazione che consente di conoscere esattamente come s'intendono utilizzare le somme messe a disposizione dal disegno di legge.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo le repliche dei relatori non credo che sia necessario aggiungere molte considerazioni data la chiarezza del problema.

Vorrei invece rispondere ai colleghi comunisti dicendo loro che l'entità degli interventi è così limitata che sarebbe impensabile avviare la realizzazione di nuove opere. In sostanza con 750 milioni potremo mettere in moto un volume di lavori che

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

sarà di 15 miliardi nel 1975 e altrettanti nel 1976, ma se teniamo conto dell'esigenza prospettata dall'onorevole Calvetti tale portata sarà ridotta della metà.

Ci troviamo di fronte a delle situazioni, che tutti conoscono, di particolare urgenza per opere che richiedono il completamento onde evitare il deterioramento.

Ritengo sia indispensabile che, in presenza di queste esigenze, si possa distogliere una parte delle somme per avviare delle nuove costruzioni per le quali sono *in itinere* provvedimenti legislativi di più vasta portata nel quadro del piano di intervento per l'edilizia universitaria.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 1, non vi possono essere dubbi soprattutto se si tiene presente la formulazione della sua seconda parte.

Per quanto concerne la ripartizione degli stanziamenti, il piano che si sta predisponendo da parte degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e di quello della sanità contiene delle proposte che si riferiscono ai policlinici di Torino, Napoli, Siena, Catania e Messina, per completamento di edifici, con l'individuazione di lotti e degli stralci.

Si tratta quindi di provvedimenti di portata limitata che consentono un intervento di emergenza di fronte a situazioni particolarmente gravi e delicate.

Detto questo, tenendo conto che l'assunzione di questi mutui, anche se facilitata dal contributo statale, comporta oneri non trascurabili, credo che il Parlamento potrà sentirsi rassicurato sul fatto che nessuno autorizzerà altre opere con procedure meno che rigorose.

TODROS. Il gruppo comunista chiederà la messa a disposizione dei dati relativi.

PRESIDENTE. Dalle dichiarazioni del Governo appare chiaro che si tratta di somme destinate alla ultimazione di opere.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Per la concessione dei contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi già adottati per la costruzione, il completamento e l'amplia-

mento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

(È approvato).

ART. 2.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo sono ammesse le spese per revisione dei prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato previsto dalle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria » (Approvato in seduta comu-

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (ISTRUZ.-LAVORI PUBBLICI) — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1975

ne dalla VII e VIII Commissione permanente del Senato) (3957).

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Voti favorevoli	36
Voti contrari	12

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Bacchi, Ballardini, Bardotti, Beccaria, Bellisario, Bellotti, Berté, Borghi, Botta, Buzzi, Caiazza, Calveti, Canepa, Carrà, Castiglione, Gervone, Giuffini, Conte, Cusumano, Dall'Armellina, Federici, Fusaro, Giglia, Giordano, Giudiceandrea, Lenoci, Luraschi, Matta, Meucci, Miceli Salvatore, Padula, Perrone, Pica, Picchioni,

Picciotto, Piccone, Prearo, Raicich, Rausa, Rognoni, Romita, Santuz, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Tedeschi, Todros e Vitale.

BERTÈ, Segretario dell'VIII Commissione, legge il processo verbale della seduta odierna.

(È approvato).

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO